

TI_GERICHTE 12.2020.26 vom 4. Februar 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-02-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2020.26

FR: TI_GERICHTE 12.2020.26 du 4 février 2021

IT: TI_GERICHTE 12.2020.26 del 4 febbraio 2021

Regeste

Contratto d'assicurazione - furto - onere della prova

Erwägungen

E. 1

In data 29 giugno 2015 _____ F _____, amministratore unico di AP 1, ha denunciato alla questura di _____ il furto dell'autoveicolo Porsche _____ intestato alla società, immatricolato in _____ e assicurato presso AO 1 (doc. 6). Secondo le indicazioni fornite al verbalizzante, il veicolo era stato da lui regolarmente parcheggiato “ alle ore 7.30 circa ” (recte : 19.30) di quel giorno in uno stallo lungo una via di _____. Al rientro sul posto, verso le 22.45, il denunciante si è accorto che il veicolo, malgrado l'azionamento della chiusura centralizzata e dell'antifurto, sarebbe stato rubato. A seguito dell'annuncio di sinistro del 6 luglio 2015 (doc. 13) la compagnia assicurativa ha richiesto all'assicurata di fornire alcuni chiarimenti, rispondendo in modo preciso alle domande del formulario di dichiarazione di sinistro, invitandola altresì a denunciare il furto presso il Comando della Polizia Cantonale (doc. 17), come poi avvenuto il 13 luglio 2015 (doc. 5). Il rappresentante dell'assicurata è stato successivamente convocato dalla compagnia all'incontro del 10 dicembre 2015 per rispondere a una serie di domande atte a precisare le circostanze del sinistro (doc. 4). Raccolti ulteriori elementi tramite l'audizione di _____ B _____, che aveva quel giorno accompagnato _____ F _____ a _____ (doc. 12), e la verifica delle chiavi del veicolo presso un laboratorio specializzato (doc. 11), la compagnia assicurativa ha sottoposto una proposta di liquidazione del sinistro per un importo transattivo di fr. 43'950.- (doc. F), rifiutata dall'assicurata.

E. 2

Ottenuta l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2016.625), con petizione 3 novembre 2016 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 120'000.-, oltre interessi al 5% dal 29 giugno 2015, a titolo di indennità per il furto del veicolo, oltre a fr. 1'000.- quale rimborso di tasse e spese della procedura di conciliazione. Con risposta 25 gennaio 2017 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione e ha chiesto, in via subordinata, di riconoscere la pretesa limitatamente a fr. 43'950.-. Con replica 14 marzo 2017 e duplice 4 maggio 2017 le parti si sono determinate e confermate nelle reciproche tesi e domande, ribadite al termine dell'istruttoria con le conclusioni 30 settembre e 18 ottobre 2019, in occasioni delle quali l'attrice ha ridotto la pretesa a fr. 101'000.-.

E. 3

Con la decisione 27 gennaio 2020 qui impugnata, il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 7'000.- a carico dell'attrice, tenuta altresì a rifondere alla

controparte fr. 9'500.- per ripetibili. Il primo giudice ha anzitutto rievocato le circostanze della stipulazione della polizza assicurativa in questione ed esposto la cronologia dei fatti, dall'annuncio di sinistro fino ai successivi accertamenti sulle circostanze da parte della compagnia assicurativa. Il Pretore ha quindi rilevato come il rifiuto delle prestazioni sia stato da quest'ultima motivato sulla base degli art. 39 e 40 LCA, a fronte di un mancato chiarimento delle circostanze da parte dell'assicurata, a suo parere rimanendone troppe non chiarite, o risultando inverosimili, rispettivamente essendo atte a suscitare dubbi. La sentenza pretorile ha preliminarmente respinto la richiesta dell'attrice di riconoscere come abusiva, ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC, la contestazione di sinistro da parte della convenuta. Il primo giudice non ha rilevato nel comportamento della compagnia assicurativa alcuna violazione del principio della buona fede o un abuso di diritto, ritenendo ingiustificato il rimprovero di essersi tardivamente sottratta ai suoi obblighi dopo aver riconosciuto il fondamento della pretesa dell'assicurato in occasione della proposta di liquidazione (doc. F). Il Pretore ha infatti ritenuto che i dubbi sulle circostanze del furto siano stati manifestati dalla compagnia assicuratrice già al momento della ricezione dell'annuncio, il formulario essendo stato compilato in modo generico, così come in occasione delle varie successive richieste di precisazione indirizzate all'assicurata. Dal comportamento tenuto dalla compagnia, prima e in occasione della proposta di liquidazione transattiva, il Pretore non ha inoltre ritenuto di poter dedurre un'ammissione delle circostanze o una rinuncia a sollevare in causa contestazioni a tal proposito. Ribadita dottrina e giurisprudenza in merito all'onere della prova riguardo all'esistenza di un evento assicurato, con specifico riferimento alle difficoltà probatorie in caso di furto, il giudizio pretorile ha concluso che la parte attrice è venuta meno al suo onere, non avendo allegato, sostanziato e provato, con un grado di verosimiglianza preponderante, le circostanze e le modalità con le quali il furto del veicolo sarebbe avvenuto. L'attrice si sarebbe limitata a formulare delle pure ipotesi, senza alcuna dimostrazione del loro carattere preponderante rispetto ai fondati dubbi sollevati dalla convenuta. Il Pretore ha in particolare rilevato come, al momento dell'inoltro della petizione, l'attrice avrebbe "omesso di fornire il benché minimo dettaglio riguardo al luogo, alle circostanze e alle modalità del sinistro", presupponendo erroneamente il riconoscimento di un caso assicurato da parte della convenuta (sentenza pag. 9 consid. 17). Ricordate le indicazioni esposte dall'attrice con l'allegato di replica, il giudice di prime cure ne ha dedotto che essa ha omesso di spiegare, ancor prima che provare, le circostanze che avrebbero reso possibile eludere i sistemi di allarme e di bloccaggio di cui era dotato il veicolo, rispettivamente come l'auto abbia potuto essere caricata su un automezzo senza che questi si attivassero. L'attrice neppure avrebbe preso adeguatamente posizione in merito all'accertata esistenza di una chiave supplementare con un codice identificativo non rilevabile dal produttore, ciò che fa presumere l'esistenza di un duplicato ottenuto tramite vie non ufficiali e rende verosimile il possesso di una chiave da parte di terzi. Respingendo la petizione già per questo motivo, il giudizio pretorile ha quindi lasciato indecise le contestazioni relative all'applicabilità degli art. 39 e 40 LCA e alla questione dell'ammontare dell'indennizzo assicurativo.

E. 4

Con l'appello 18 febbraio 2020, avverso dalla convenuta con risposta 30 marzo 2020, l'attrice ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, per un importo di fr. 100'000.- oltre interessi a titolo di liquidazione del sinistro e ulteriori fr. 1'000.- quale indennizzo per spese di procedura, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. In via subordinata, essa ha postulato l'annullamento del giudizio e il

rinvio degli atti al primo giudice per nuova decisione.

E. 5

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l'appello 18 febbraio 2020 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 30 marzo 2020 dell'appellata.

E. 6

Per sua natura, l'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2 a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz , n. 92 ad art. 311; sentenza TF 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 consid. 4; sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti). Gli argomenti esposti dall'appellante non contengono, in vari passaggi, delle critiche puntuali al giudizio di prima istanza, ma ripropongono le motivazioni addotte in prima sede, limitandosi nel contempo a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti. L'appello viene quindi esaminato solo nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati, poiché irricevibili, quei passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

E. 7

n. 5). Il Pretore si sarebbe a torto preoccupato di accertare le modalità tecniche dell'esecuzione del furto, bastando invece la dimostrazione che questo sia avvenuto. La censura va respinta e la conclusione pretorile a questo riguardo merita conferma già solo alla luce del comportamento processuale adottato dall'attrice. Come correttamente rilevato dal Pretore, la petizione non ha infatti dedicato la minima attenzione alla questione del furto, al quale è stata riservata una sola laconica frase: " In data 29 giugno 2015 il veicolo Porsche _____ è stato oggetto di un furto e non è più stato ritrovato " (petizione pag. 3 n.4). Tutto l'allegato di causa si è infatti limitato a illustrare tesi e domande relative alle questioni assicurative, segnatamente al valore venale del veicolo, al valore assicurato in caso di sinistro e alla nullità delle clausole contrattuali inusuali contenute nelle CGA. Con la risposta la convenuta ha anzitutto rilevato l'esigenza di chiarire le circostanze alla base del sinistro, siccome non sufficientemente illustrate dall'assicurata, chiedendo al Pretore di limitare la prima fase istruttoria all'approfondimento di questo specifico aspetto (risposta pag. 2 n. II). La convenuta ha infatti esposto seri dubbi sull'effettività del furto (riferiti alla dinamica, al luogo e alle circostanze dello stesso) e sollevato in particolare la questione dell'esistenza di chiavi supplementari che avrebbero permesso ad un terzo di accedere indisturbato al veicolo, in una zona frequentata del centro cittadino, essendo questo l'unico sistema per impadronirsene senza far scattare i sofisticati sistemi di allarme di cui era dotato. Contestando tutte le circostanze invocate dalla compagnia, con la replica l'attrice ha preteso che mai in precedenza il furto del veicolo fosse stato messo in dubbio, rilevando quindi la pretestuosità delle tesi difensive della convenuta, che avrebbe sollevato dubbi per

la prima volta in sede giudiziaria (risposta pag. 6 n 4). Con le conclusioni di causa l'attrice ha sostanzialmente concentrato la sua attenzione sulle questioni dell'abuso di diritto e della determinazione del valore assicurato in caso di sinistro (da pag. 2 a 10 delle conclusioni) limitandosi a brevemente ribadire come la compagnia non avrebbe in precedenza messo in discussione l'esistenza del furto, la proposta di liquidazione costituendo a suo parere un'ammissione e un riconoscimento di questa circostanza. Asserito apoditticamente, senza spiegarne i motivi, che " il doc. 7 e la deposizione del teste _____ B _____ (verbale udienza 4 settembre 2017, pag. 1 / 2) hanno dimostrato il sinistro in questione al di là della verosimiglianza elevata cui ha fatto riferimento la controparte " (conclusioni a pag. 10 n. 8 secondo paragrafo), le conclusioni di causa dell'attrice si sono quindi limitate a rimproverare carenze probatorie alla controparte, che non avrebbe apportato alcuna prova risolutiva in merito al numero di chiavi esistenti e all'inviolabilità del veicolo in questione. Secondo la medesima logica, alla convenuta è stata altresì rimproverata l'assenza di una perizia atta a confermare le indicazioni del documento di parte (prodotto dalla convenuta quale doc. 11), ovvero di uno scritto privato con il quale il laboratorio di analisi incaricato ha rilevato come una delle due chiavi in possesso dell'assicurata sarebbe una chiave supplementare (duplicato) con un codice identificativo non rilevabile dal produttore (conclusioni a pag. 11 n. 8 penultimo paragrafo). Una tale condotta processuale dell'attrice è frutto di un errore di valutazione in merito agli oneri probatori incombenti alle parti, nell'erronea convinzione che spettasse alla convenuta dimostrare che il furto non si sia verificato. Nelle compare in prima sede l'attrice non ha infatti considerato che sarebbe stato sufficiente per la convenuta evidenziare le circostanze atte a porre seriamente in dubbio l'esattezza dei fatti considerati presunti (secondo dottrina e giurisprudenza citata dallo stesso appellante e qui di seguito menzionata, cfr. consid. 8). Significativo in merito alla sottovalutazione dell'onere probatorio che le incombeva a proposito delle circostanze del furto e del chiarimento dei dubbi sorti a tal proposito, risulta anche l'atteggiamento dell'attrice in occasione dell'udienza di prime arringhe (verbale 13 giugno 2017, Atto V). Richieste unicamente prove in relazione alla stipulazione della polizza assicurativa, l'attrice si è sistematicamente opposta ai richiami finalizzati a chiarire la linearità delle deposizioni rese dinanzi alle autorità penali sulle circostanze del furto, all'edizione di documenti dal fabbricante e dall'importatore (per chiarire la questione delle chiavi duplicate), all'audizione dei testi _____ R _____ (per chiarire il contenuto della sua dichiarazione doc. 18 relativa ai sistemi di allarme di cui era dotato il veicolo) e D _____ (per chiarire i contenuti del doc. N ed esprimersi sul sistema di allarme del veicolo). Ne consegue che, a giusta ragione, il Pretore ha fatto sopportare all'attrice il mancato sforzo allegatorio e probatorio in merito alle circostanze che, a fronte di un indizio di furto, avrebbero potuto farlo ritenere provato con probabilità elevata (verosimiglianza preponderante), permettendole di contrapporsi efficacemente, con elementi di fatto preponderanti, ai fondati dubbi sollevati dalla convenuta. Una tale conseguenza per l'attrice è il risultato, prima ancora che del mancato adempimento dell'onere probatorio (art. 8 CC), dell'applicazione del principio processuale codificato dagli art. 55 cpv. 1 e 150 CPC, che le impone di far fronte all'onere di allegazione e specificazione, pena non essere nemmeno ammessa a provare le circostanze non adeguatamente allegate. Già per questo motivo, il giudizio impugnato merita quindi conferma.

E. 8

Abbondanzialmente va rilevato come, se anche si volessero considerare le circostanze tardivamente invocate in questa sede dall'appellante (cfr. consid. 9 – 12), queste non

sarebbero comunque atte a inibire la portata dei dubbi sollevati dalla compagnia assicurativa in merito all'esistenza del sinistro. In base agli art. 8 CC e 39 LCA, la prova del sinistro spetta di principio all'assicurato, mentre l'assicuratore deve provare i fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale (DTF 130 III 321 consid. 3.1; TF 4A_191/2016 dell'8 agosto 2016 consid. 3.1; 5C.261/2003 del 25 febbraio 2004 consid. 3.2). Atteso che, con riferimento al verificarsi dell'evento assicurato - segnatamente nell'ambito dell'assicurazione contro i furti - una prova rigorosa non può di regola essere apportata, rispettivamente non può essere ragionevolmente esatta, la giurisprudenza ritiene giustificata una facilitazione della prova (DTF 130 III 321 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 25 febbraio 2004 5C.261/2003 consid. 3.2). Il grado della prova richiesta all'avente diritto è pertanto ridotto alla verosimiglianza preponderante, da valutarsi in base all'andamento generale delle cose e alla comune esperienza della vita (cfr. TF 4A_61/2011 del 26 aprile 2011 consid. 2.1.1.; 4A_445/2010 del 1. dicembre 2010 consid. 2.3; 5C.79/2000 del 8 gennaio 2001; 5C.240/1995 del 1° febbraio 1996; JdT 1997 I 811; RUA XVIII n. 31; II CCA sentenza inc. no. 12.98.185 del 7 gennaio 1999; Nef, Kommentar zum schweizerisches Privatrecht, VGG 2001, no. 21 ad art. 39 LCA e n. 56 ad art. 40 LCA; Suter, L'assurance des choses, Zurigo 1984, pag. 178; Hauswirth/Suter, Sachversicherung, Berna 1990, pag. 271). Quest'ultima, che non deve essere confusa con la semplice verosimiglianza, non esclude la possibilità che un fatto si sia realizzato in modo diverso o solo parziale o non si sia del tutto prodotto; tuttavia la possibilità di un diverso svolgimento dei fatti non deve entrare ragionevolmente in linea di conto (DTF 130 III 321 consid. 3.3; TF 5C.261/2003 del 25 febbraio 2004 consid. 3.2). Il Tribunale federale ha però esplicitamente rifiutato l'applicazione di un cosiddetto grado della prova variabile, giusta il quale le esigenze da porre alla prova di un fatto diverrebbero tanto più elevate quanto più inverosimile appaia la versione dell'assicurato (DTF 130 III 321 consid. 3.3 cpv. 3 e 3.4; TF 5C.261/2003 del 25 febbraio 2004 consid. 3.2). Va infine rilevato che l'art. 8 CC include anche il diritto alla controprova dell'assicuratore: a quest'ultimo deve essere permesso di apportare prove su circostanze atte a suscitare notevoli dubbi sulla versione fornita dall'avente diritto, in modo da impedire che tale versione venga considerata come preponderantemente verosimile (DTF 130 III 321 consid. 3.4; TF 4A_191/2016 dell'8 agosto 2016 consid. 3.1; 5C.261/2003 del 25 febbraio 2004 consid. 3.2).

E. 9

Nel caso in questione, dai documenti agli atti, suffragati dalle deposizioni testimoniali, il Pretore ha correttamente dedotto l'esistenza di almeno una chiave oltre alle due in possesso dell'attrice al momento dell'asserito furto. Un chiarimento tramite una perizia giudiziaria (non richiesta dall'attrice) avrebbe anche potuto fornire elementi supplementari, teoricamente atti a contrapporsi efficacemente alla circostanza, rimasta sostanzialmente non adeguatamente contestata, che oltre alle due chiavi originarie (di fabbrica) sia stata messa in circolazione almeno una chiave aggiuntiva, poi risultata essere una delle due in possesso dell'assicurato. Questo fatto, non confutato, permette quindi di ritenere che un terzo potesse essere in possesso di una chiave originale. A torto l'appellante rimprovera al Pretore d'aver applicato in maniera scorretta le regole probatorie del diritto federale in merito al verificarsi dell'evento assicurato, in special modo d'aver giudicato erroneamente comprovate circostanze atte a mettere seriamente in dubbio la sua versione e di aver così negato la qualifica di preponderantemente verosimile al furto in disamina.

E. 10

n. 6). La censura non è atta a sovvertire l'esito del giudizio. Come sopra indicato, una carente allegazione in causa del fondamento della pretesa già basta a giustificare il diniego, in accoglimento della relativa censura della convenuta, a prescindere dal motivo per il quale questa si sia rifiutata o si rifiuti di riconoscere la pretesa. Risulta pertanto irrilevante esaminare se la compagnia abbia o meno proceduto a diffidare l'assicurato prima di rifiutare il risarcimento in applicazione degli art. 39 e 40 LCA, non essendo tale circostanza comunque atta a migliorare la posizione processuale della parte, alla quale il Pretore ha rimproverato, a ragione, una carente allegazione e una violazione dell'art. 150 CPC.

E. 11

L'appellante espone ampie considerazioni nell'intento di sostenere che gli elementi a favore della tesi del furto sarebbero chiari e convergenti, non risultando discordanze, incongruenze o contraddizioni (appello pag. 11-14 n. 8) e riproponendo il rimprovero alla convenuta di non aver fatto fronte all'onere probatorio che le incombeva (appello pag. 14-15 n. 9). La tesi è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC), limitandosi a esporre una valutazione soggettiva delle circostanze ritenute rilevanti, con il supporto di ampie citazioni della deposizione resa dal teste _____ B _____, senza un adeguato confronto con il giudizio pretorile che, a ben vedere, è censurato solamente in modo indiretto.

E. 12

L'appello prosegue con considerazioni relative alla dinamica del furto e al sistema di sicurezza di cui era dotato il veicolo, di per sé irricevibili (art. 311 cpv. 1 CPC) contrapponendo valutazioni soggettive alle conclusioni pretorili non adeguatamente contestate. Le stesse sarebbero comunque destinate all'insuccesso. Infatti, il giudizio pretorile ha indicato i limitati elementi a favore della tesi del furto, a fronte di vari fattori che indeboliscono la verosimiglianza che gli eventi si siano svolti come sostenuto dall'assicurata. Le circostanze della sparizione dell'automobile sono atipiche. Come rettamente ritenuto dal primo giudice, il fatto che un veicolo di lusso sia stato prelevato senza che il sofisticato sistema d'allarme sia entrato in funzione, già scalfisce la tesi del furto. Il Pretore ha ritenuto di poter dedurre dagli atti che il veicolo era pure dotato di un sistema antirimozione, che si sarebbe innescato anche solo con un semplice spostamento. La presenza di questo tipo di protezione, la cui entrata in funzione avrebbe comportato l'attivazione delle sirene, rende quindi difficilmente ipotizzabile la commissione del furto tramite caricamento del veicolo su un altro mezzo, quale ad esempio un carro attrezzi, considerato che questo sarebbe dovuto avvenire in una via frequentata, in orario serale, in contesto cittadino. Ne consegue che l'attrice non è comunque riuscita a dimostrare, con un grado di verosimiglianza preponderante come quello richiesto dalla giurisprudenza per i casi di furto, la sottrazione illecita del veicolo, essendo la prova, al limite, riuscita solo al livello di mera verosimiglianza.

E. 13

Il giudizio pretorile trovando conferma già per quanto sopra esposto, risulta superfluo l'esame delle ulteriori censure dell'appellante relative all'accertamento della somma di liquidazione del sinistro e all'applicazione delle condizioni generali della polizza in oggetto.

E. 14

Per tutto quanto precede, è dunque a ragione che il giudice di prime cure ha considerato che le circostanze di fatto, prese nel loro insieme, sono atte ad intaccare a tal punto la prova principale concernente l'avvenuto furto (DTF 130 III 321 consid. 3.4) da non far più apparire la versione fornita dall'assicurata come preponderantemente verosimile ai sensi degli art. 8 CC e 39 LCA, riducendola semmai al grado di semplice verosimiglianza, entrando ragionevolmente in linea di conto la possibilità che vi sia stata una simulazione del furto.

E. 15

Ne discende che l'appello dell'attrice deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 101'000.-, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). L'appellante rifonderà all'appellata congrue ripetibili. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. L'appello

E. 18

febbraio 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile . 2. Le spese processuali di fr. 7'000.-, già anticipate dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 7'000.- per ripetibili di appello. 3. Notificazione: - , , ; - e , , , . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente II vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.